Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 — **ROMA — Sabato, 4 aprile** — **Numero 80.**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 75 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

Articolo unico.

I termini stabiliti dagli articoli 2, 4, 8, 13 e 14 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea, già prorogati al 4 giugno 1906 dalla legge 15 giugno 1905, n. 253, e al 1° luglio 1907 dalla legge 15 luglio 1906, n. 368, sono prorogati fino al 1° luglio 1909.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 102 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 75,000 al capitolo n. 42 « Spese pel Senato del Regno », dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 103 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La zona di territorio ceduta dal comune di Greco Milanese con Pratocentenaro al comune di Milano, in virtù della Convenzione 21 novembre 1902 approvata con la legge 9 giugno 1904, n. 248, è aggregata rispettivamente ai mandamenti VI e VII della città di Milano, in base alla ripartizione stabilita nell'allegata tabella, che fa parte integrante della presente legge.

La zona di territorio ceduta dal comune di Milano a quello di Greco Milanese con la suddetta Convenzione approvata con la stessa legge 9 giugno 1904, n. 248, è aggregata al mandamento IX di Milano.

Art. 2.

La presente modificazione alla circoscrizione mandamentale di Milano, andrà in vigore entro tre mesi dalla promulgazione della legge.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a dare con decreto Reale le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1908.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

TABELLA

della nuova circoscrizione territoriale dei mandamenti VI e VII di Milano.

Ripartizione fra i mandamenti VI e VII di Milano della zona di territorio ceduta dal comune di Greco Milanese.

1° Viene annessa al mandamento VI la zona che comprende: L'ultima tratta di via Ponte Seveso, la via Martesana, la via Gluck, la via Alessandro Andryane, la via G. B. Sammartini, il prolungamento della via, ancora non denominata, sull'asse della via Vittor Pisani o la tratta di via Pier Luigi da Palestrina compresa fra le vie Ponte Seveso e Ferrante Aporti; finalmente altre vie progettate da aprirsi e segnate in tipo.

2° Viene annessa al mandamento VII la zona che comprende: il tratto di via Carlo Tenca compreso fra il vecchio confine e la nuova circonvallazione, e metà sede di detta via nel tratto della nuova circonvallazione al nuovo confine tra i due Comuni; le ultime tratte di via Mauro Macchi, Luigi Settembrini e coso Buenos Ayres. Il lato sud della via Natale Battaglia nella tratta compresa fra il viale Monza ed il nuovo confine, ed il lato est del viale Bergamo compreso fra il piazzale o Rotonda di Loreto ed il confine. La Rotonda o Piazzale di Loreto, la strada delle Rottole e le tratte della nuova circonvallazione, della via Cajazzo alla Carlo Tenca per il lato nord, e la Ferrante Aporti per il lato sud, di via Pier Luigi da Palestrina, dal corso Loreto alla via Ferrante Aporti - questa via per la sua totalità - le tratte delle vie G. B. Pergolese ed Enrico Petrella, comprese fra il corso Buenos Ayres ed il vecchio confine, e quella della via Domenico Scarlatti fra il corso Buenos Ayres e la via Benedetto Marcello.

Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
ORLANDO.

Il numero 105 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È vietato di lavorare e far lavorare nelle aziende industriali per la produzione del pane e delle pasticcerie nelle ore comprese fra le 21 e le 4, ad eccezione del sabato in cui il lavoro potrà protrarsi fino alle 23.

Il divieto si applica alle operazioni di preparazione dei lieviti, riscaldamento dei forni, impasto, confezione e cottura del pane e delle pasticcerie anche se esse siano compiute disgiuntamente presso industriali diversi.

Art. 2.

Quando le speciali condizioni dell'industria e della località e le peculiari qualità del pane lo richiedono, il Consiglio comunale ha facoltà di concedere per il rinfresco dei lieviti un'anticipazione all'inizio del lavoro non superiore a due ore di durata nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. A tale lavoro verrà addetto per turno un solo operaio per ogni azienda e lo stesso operaio non potrà esserne gravato per più di sei giorni ogni due settimane.

Art. 3.

La concessione verrà data, sentito l'ufficiale sanitario del Comune in seguito ad esperimenti fatti sotto il suo controllo, udito l'avviso dei padroni e degli operai secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Contro le decisioni del Consiglio comunale è ammesso ricorso al ministro di agricoltura, industria e commercio il quale provvederà, udito il parere del Comitato permanente del lavoro.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Art. 4.

Qualora concorrano le condizioni previste nell'art. 2 il Consiglio comunale ha pure facoltà di accordare una anticipazione di lavoro per il riscaldamento dei forni in misura da determinarsi dall'ufficiale sanitario ed in ogni caso limitata ad un operaio per ciascuna bocca di

forno. Si applicano a tale concessione le norme per la durata dell'anticipazione e per il turno e le regole di procedura stabilite negli articoli precedenti.

Art. 5.

Il Consiglio comunale potrà determinare, sopra istanza degli industriali o degli operai e udite entrambe le parti, che siano concesse deroghe al divieto di lavoro notturno, di durata non superiore ad una settimana, in occasione di fiere, festività speciali, immigrazioni temporanee, o quando vi siano altre imprescindibili ragioni di pubblica necessità.

Le deroghe superiori ad una settimana saranno accordate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio con le norme stabilite dal regolamento, udito il parere del Comitato permanente del lavoro.

Art. 6.

La vigilanza per l'esecuzione della presente legge è affidata agli ispettori della industria e del lavoro, ed agli uffici comunali d'igiene col concorso degli agenti di polizia giudiziaria e degli uffici di polizia municipale.

Gli incaricati della sorveglianza hanno libero accesso nei panificî e accerteranno le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del suo regolamento.

I verbali relativi saranno immediatamente trasmessi alla competente autorità giudiziaria.

Copia ne sarà pure trasmessa per notizia alla prefettura locale ed all'autorità municipale.

Art. 7.

L'esercente nel cui panificio si contravvenga alla legge o al regolamento, è punito con ammenda fino a 50 lire per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che possa sorpassare la somma complessiva di L. 1000.

Sono puniti con ammenda sino a L. 30 gli operai trovati al lavoro contro le prescrizioni della legge. Essi però saranno esenti da pena quando risulti che l'infrazione sia dovuta a coazione da parte del proprietario.

Il provento delle pene pecuniarie sarà devoluto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai, istituita con legge 17 luglio 1898, n. 350.

Art. 8.

Non più tardi di due mesi dalla pubblicazione della presente legge, le norme per l'attuazione di essa saranno stabilite con regolamento su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere del Comitato permanente dell'Ufficio del lavoro e del Consiglio di Stato.

La legge entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione del regolamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 89 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 33 della legge 2 gennaio 1908, n. 5, che concede al Nostro Governo la facoltà di coordinare in testo unico le disposizioni della stessa legge e quelle delle leggi 31 maggio 1903, n. 254 e 14 luglio 1907, n. 555;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico di legge sulle case popolari o economiche, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

TESTO UNICO

delle leggi sulle case popolari o economiche

CAPO I.

Prestiti per le case popolari o economiche.

Art. 1.

(Art. 1 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).

Possono fare operazioni di prestito alle Società cooperative per la costruzione e per l'acquisto di case popolari o economiche, o ai loro soci, agli enti morali ed alle Società di beneficenza, di cui nel seguente art. 23, ed alle Società di mutuo soccorso che assumono tale servizio:

1° tutte indistintamente le Casse di risparmio ordinarie;

2° le Banche popolari e le Società ordinarie e cooperative di credito;

3° i Monti di pietà;

4° le istituzioni pubbliche di beneficenza;

5° gli enti morali legalmente riconosciuti, indicati nell'art. 23 della legge;

6° le Società di mutuo soccorso legalmente costituite;

7° le Società e le imprese d'assicurazione;

8° le Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione ;

9° la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai;

10° gli Istituti di credito fondiario.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza, in correlazione all'art. 28 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, possono, con l'approvazione dell'autorità tutoria, impiegare nei detti prestiti, e sino a un quinto, i capitali esuberanti alla loro gestione ordinaria.

I prestiti potranno essere dati ad un interesse non superiore al 4.50 per cento, e per una misura non eccedente i due terzi del valore accertato delle case popolari od economiche se i prestiti non sono pure garantiti con una assicurazione sulla vita, e non oltre i 7 decimi di detto valore quando sono pure garantiti con una assicurazione sulla vita.

Nel regolamento per l'esecuzione della presente legge saranno stabiliti i limiti e le condizioni alle quali le Casse di risparmio, i Monti di pietà, le Società di mutuo soccorso, le Associazioni o Imprese tontinarie o di ripartizione e la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai potranno fare le operazioni di prestiti.

Le istituzioni indicate nel capoverso precedente possono anche acquistare obbligazioni od azioni interamente versate delle Società per case popolari od economiche, con le modalità stabilite nel regolamento.

I beni immobili urbani che le Associazioni od imprese tontinarie o di ripartizione possono acquistare ai termini dell'art. 1, n. 2, della legge del 7 luglio 1907, n. 533, possono anche consistere in case popolari o economiche da cedere con ammortamento semplice o assicurativo alle Società cooperative instituite a norma della presente legge fra i soci della rispettiva Impresa tontinaria o di ripartizione.

Art. 2.

(Art. 2 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).

I prestiti alle Società cooperative, di cui nell'art. 1, possono essere fatti tanto all'ente sociale, quanto ai soci che abbiano conseguito la proprietà delle case.

Le Società devono stabilire nei loro statuti che il dividendo annuo agli azionisti non possa superare il 5 per cento del capitale effettivamente versato e che, in caso di rimborso o di liquidazione, non possa distribuirsi ai soci per qualsiasi titolo una somma che superi di oltre un quinto l'ammontare del capitale restituito e versato, dovendo il rimanente delle attività assegnarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

A deroga di quanto è disposto nella prima parte dell'art. 224 del Codice di commercio, i soci delle Società cooperative per case popolari o economiche possono avere una quota sociale maggiore di cinquemila lire, ma non superiore a lire diecimila.

Alle Società predette può essere annessa una sezione speciale di consumo pei soci, con assegnazione di una parte del capitale sociale, con norme statutarie speciali e con gestione e contabilità distinte e separate. Gli utili della sezione devono essere assegnati interamente al fondo per le case popolari o economiche.

Gli atti costitutivi, gli statuti e gli atti modificativi delle Società cooperative predette, devono essere, dopo di avere adempiuto le formalità prescritte dagli articoli 90, 91, 93 e 94 del Codice di commercio, inviati al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale li pubblicherà nel Bollettino delle Società per azioni dopo di avere accertato che sono conformi alle disposizioni della presente legge e del regolamento per l'esecuzione di essa.

Art 3.

(Art. 3 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).

Possono conseguire i prestiti di cui nell'art. 1, le Società di mutuo soccorso le quali costituiscano una sezione speciale per le case popolari o economiche a vantaggio dei propri soci. Esse possono stabilire nei loro statuti che l'interesse o il dividendo, non mai superiore al 5 per cento, invece di essere attribuito alla Società o distribuito ai soci, sia destinato ad incremento dei contributi dei soci inscritti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai. Eguale destinazione può darsi all'avanzo delle attività della sezione speciale quando questa si sciolga e si liquidi.

La sezione speciale delle Società di mutuo soccorso deve essere regolata da norme statutarie. L'approvazione di esse, quando si tratti di Società operaie legalmente riconosciute secondo la legge 15 aprile 1886, n. 3818, dovrà seguire secondo le norme stabilite dalla legge predetta, e quando si tratti di Società autorizzate con R. decreto, sarà data pure con R. decreto. Nel primo caso le norme statutarie dovranno riportare anche il visto del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Quando la Società di mutuo soccorso non sia legalmente riconosciuta, deve chiedere al ministro di agricoltura il riconoscimento della sezione speciale con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 4.

(Art. 3 della legge 31 maggio 1903, n. 254, e articolo 4 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).

I prestiti concessi dagl'Istituti indicati nell'art. 1 alle Società, ai soci proprietari di case e agli altri enti per le case popolari o economiche, devono essere garantiti da prima ipoteca sulle case da questi possedute o vendute.

Si considerano come fatti su prima ipoteca i prestiti mediante i quali sono rimborsati i crediti già inscritti, quando, per effetto di tale rimborso, l'ipoteca dello Istituto diventi prima.

Le amministrazioni pubbliche dipendenti dallo Stato hanno facoltà di ritenere sugli stipendi dei propri impiegati acquirenti o inquilini di case costruite da Società cooperative o da Istituti autonomi, le quote di prezzo convenute o le rate di affitto, quando le Società o gli Istituti predetti ne facciano espressa domanda. Quando le Società o gl'Istituti abbiano delegato all'Istituto mutuante la parte delle ritenute che le Amministrazioni pubbliche dipendenti dallo Stato sono autorizzate a fare sugli stipendi, a tale delegazione non può prevalere altra cessione e non sono ammessi pignoramenti o sequestri sulle ritenute stesse.

Le iscrizioni ipotecarie prese dall'Istituto mutuante saranno valide, non ostante il sopraggiunto fallimento, quando siano state prese almeno dieci giorni avanti la pubblicazione della sentenza, qualunque sia il giorno al quale la sentenza stessa retrotragge la cessazione dei pagamenti.

Una prima anticipazione del mutuo, anche in conto corrente garantito da ipoteca, e non maggiore del decimo del mutuo definitivo, potrà essere fatta alla firma del contratto. Le anticipazioni successive non potranno essere fatte se non a misura che l'edificio progredirà, in modo che ogni quota del mutuo sia garantita dal terreno e dalle opere costruite nella misura prevista dall'art. 1.

CAPO II.

Caratteri delle case popolari o economiche - Vendita e locazione

Art. 5.

(Art. 5 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).

Saranno stabiliti nel regolamento, sia in rapporto al valore locativo netto, sia in rapporto alle condizioni edilizie ed igieniche, i criteri per determinare il carattere delle case popolari o economiche per ammetterle ai benefici della presente legge.

Nel regolamento saranno inoltre stabilite le norme secondo le quali dovrà essere graduato il valore locativo netto di ciascuna abitazione od appartamento, corrispondente al reddito imponibile ai sensi della legge di imposte sui fabbricati, depurato anche della spesa di assicurazione contro gl'incendi.

Le modificazioni recate al valore locativo per una nuova revi-

sione dell'imposta sui fabbricati, non avranno in nessun caso per effetto di far cessare prima del termine i beneficî concessi dalla presente legge.

Art. 6.

(Art. 5 della legge 31 maggio 1903, n. 254 e art. 6 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).

Il compratore può pagare il debito per l'acquisto della casa in rate annuali, semestrali, mensili o quindicinali. Le rate comprendono l'interesse ed una quota di ammortamento del capitale, ovvero l'interesse e il premio per l'assicurazione di un capitale uguale al prezzo della casa, e, in entrambi i casi, l'onere ripartito dell'assicurazione per gli incendi da farsi a cura della Società costruttrice.

Gli interessi maturati sul capitale corrispondente al valore della casa, nel periodo tra il contratto per la costruzione di essa e la effettiva consegna, si computano nel prezzo di acquisto.

L'assicurazione, oltre che presso la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, quando ne sia autorizzata per decreto reale, si stipula presso Istituti nazionali di assicurazione sulla vita.

Le dette Società di assicurazione sono anche autorizzate a stipulare con i compratori o costruttori di case popolari, che pagano la loro abitazione con l'ammortamento, dei contratti di assicurazione temporanea aventi lo scopo di garantire alla morte dell'assicurato, se essa avviene entro il periodo determinato, il pagamento delle annualità non ancora scadute.

L'assicurazione produce il suo effetto dalla sottoscrizione della polizza.

CAPO III.

Agevolazioni fiscali.

Art. 7.

(Art. 6 della legge 31 maggio 1903, n. 254, e art. 7 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).

Fermi restando gli articoli 10 e 12 delle disposizioni riguardanti le tasse sugli affari (legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *C*), e tutti gli altri provvedimenti a favore delle Società cooperative, sono ridotte al quarto di quelle ordinarie, stabilite dalle vigenti leggi, le tasse di registro e di negoziazione sugli atti costitutivi e modificativi delle Società indicate nell'art. 1, sulle delegazioni per la rappresentanza nelle assemblee sociali, sulle azioni e sulle obbligazioni emesse dalle Società stesse, sulle inserzioni obbligatorie nei fogli degli annunzi ufficiali, sui contratti di prestiti, e le tasse sulle iscrizioni ipotecarie e sulle trascrizioni di ogni specie.

Però per le Società per case popolari o economiche, le esenzioni di cui nell'art. 27, n. 9, della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, sulle tasse di bollo, e nell'art. 153, n. 3, della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, sulle tasse di registro, si estendono sino a 10 anni dalla costituzione della Società e fino a quando il capitale effettivamente versato abbia raggiunto 200,000 lire.

Sono parimente ridotte al quarto le tasse ipotecarie e di registro per gli atti di acquisto, di locazione e di trasferimento delle case popolari o economiche, quelle sui contratti di assicurazione sulla vita e sulla loro cessione a garanzia della casa.

La tassa di registro, pagata dalle Società predette in ragione normale per l'acquisto delle aree, è ridotta alla misura di favore del presente articolo quando sulle aree acquistate siano costruite le case nelle condizioni previste dalla presente legge. In tal caso sarà rimborsata la eccedenza della tassa pagata.

Il rimborso della detta eccedenza di tassa dovrà essere chiesto dalla Società nel termine di sei mesi dalla data del collaudo della casa costruita. Agli atti complementari di mutuo rappresentanti la differenza fra la somme date originariamente dagli enti sovventori, di cui all'art. 1°, e il costo reale della costruzione sono applicabili le agevolazioni tributarie contenute nel secondo capoverso del presente articolo.

Art. 8.

(Art. 7 della legge 31 maggio 1903, n. 254, e art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 555).

L'esenzione dalla imposta erariale e dalle sovrimposte provinciali e comunali, sancita dall'art. 18 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, è estesa per le case popolari a 10 anni.

Perchè le case popolari possano essere ammesse al beneficio della esenzione decennale delle imposte erariali e delle sovrimposte devono concorrere le seguenti condizioni:

1° che le case appartengano a Società aventi i fini indicati da questa legge;

2° che i soci a cui saranno vendute o i soci o gli operai, ai quali saranno date in locazione, non siano proprietari di altri fabbricati inscritti al catasto urbano gravati di più di L. 20 all'anno per imposta erariale principale.

Art. 9.

(Art. 8 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).

Ai mutui fatti a tenore e per i fini di questa legge dalle Casse di risparmio e dai Monti di pietà e Società cooperative per le case popolari o economiche o per la costruzione di case rurali sono estese le disposizioni dell'articolo 61 della legge per l'imposta sui redditi della richezza mobile, testo unico, 24 agosto 1877, n. 4021.

Le disposizioni del citato articolo 61 sono estese anche ai mutui fatti alle Società cooperative ed agli Istituti autonomi per le case popolari o economiche dagli altri enti morali e Società indicati nel precedente articolo 1, dal 26 gennaio 1908 al 26 gennaio 1928, ed in conformità alla presente legge.

Saranno inoltre esenti dalla imposta di ricchezza mobile, durante il suaccennato periodo di un ventennio, gli utili di gestione che vengono corrisposti ai soli assegnatari di aree o di case a sgravio del prezzo di acquisto o delle pigioni dalle Società cooperative ed Istituti autonomi per le case popolari o economiche.

Art. 10.

(Art. 2 della legge 14 luglio 1907, n. 555 e art. 9 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).

Qualora, per trasformazione o ingrandimento, la casa perda il carattere di popolare o economica e acquisti un valore superiore al massimo legale, le concessioni nei riguardi tributari cesseranno di pieno diritto dal giorno in cui siano accertate le trasformazioni o gli ingrandimenti.

Qualora la Società per le case popolari, o coloro ai quali le case sono state assegnate, le destinassero a fini differenti da quelli indicati nella presente legge, si intenderanno rispettivamente cessate le concessioni loro accordate nei riguardi tributari e le imposte e le tasse condonate saranno senz'altro ripetibili dall'erario con privilegio tanto sul patrimonio della Società quanto sulle case assegnate ai compratori, salvi i diritti dell'Istituto mutuante, che avranno la precedenza anche sui privilegi attribuiti all'erario da questo articolo.

CAPO IV.

Disponibilità delle case popolari o economiche e risoluzione del contratto

Art. 11.

(Art. 11 della legge 31 maggio 1903, n. 254, e art. 10 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).

Il compratore di una casa popolare o economica non può alienarla a titolo oneroso o gratuito nel periodo di ammortamento del prezzo, se non dopo che la Società costruttrice abbia dichiarato di rinunciare al diritto di prelazione e che le sia stata riservata la partecipazione nella plusvalenza dello stabile, risultante dalla vendita ai terzi.

Il diritto di prelazione si esercita pagando al compratore il prezzo di stima.

Per la partecipazione alla plusvalenza, dalla quale è sempre escluso il miglioramento apportato dal proprietario, si attribuisce alla Società metà della differenza fra il prezzo di rivendita della casa e quello della vendita precedente.

Durante il periodo dell'ammortamento del prezzo il compratore di una casa popolare o economica potrà affittarla in conformità delle norme da stabilirsi col regolamento.

Nel caso che il prestito è fatto direttamente al socio, la Società costrutttrice interviene nel contratto per assicurarsi i benefiz consentiti dal presente articolo.

Art 12.

(Art. 12 della legge 31 maggio 1903, n. 254).

Sino al totale pagamento del prezzo della casa, non potranno essere apportate modificazioni allo stabile, nè imposte servitù senza il consenso della Società costruttrice e dell'Istituto mutuante, nè potranno esservi inscritti oneri che non dipendano dalle garanzie prescritte dalla presente legge.

Art. 13.

(Art. 13 della legge 31 maggio 1903, n. 254, e art. 11 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).

In caso di mancato pagamento di una somma che rappresenti la metà di una annualità dovuta, sulla semplice richiesta della Società costruttrice, il contratto si riterrà risoluto di diritto e la casa, senza pagamento di tasse, ritornerà in possesso della Società che potrà rivenderla ad altri secondo le norme della presente legge.

Qualora il prezzo di stima o la somma ottenuta dalla rivendita sia superiore al prezzo della prima vendita, al socio espropriato, dopo di aver trattenuto quanto ancora questo socio deve alla Società e restituita la somma delle annualità già da esso pagate con i relativi interessi, dedotta la somma coi relativi interessi, che egli avrebbe dovuto pagare come pigione della casa dal giorno in cui ne entrò in possesso a quello della risoluzione del contratto, l'avanzo eventuale è ripartito per metà fra la Società e il debitore espropriato.

Agli atti occorrenti per la rivendita sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7.

Il regolamento determinerà i modi per agevolare ai lavoranti ed impiegati il passaggio senza perdita della loro casa alla Società costruttrice e la risoluzione del contratto di assicurazione nei casi di necessario trasferimento.

Art. 14.

(Art. 14 della legge 31 maggio 1903, n. 254).

Compiuto il pagamento del prezzo della casa, la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria deve esser fatta senza spesa dal conservatore delle ipoteche nelle forme stabilite dagli articoli 2033 e successivi del Codice civile.

Nel caso che l'ente sovventore o la Società costruttrice si rifiutassero a rilasciare l'atto necessario alla cancellazione dell'ipoteca, l'acquirente può richiamarsene al tribunale civile che provvede in Camera di consiglio, sentite le parti e il pubblico ministero, con la procedura stabilita dall'articolo 2039 del Codice civile.

CAPO V.

Case popolari costruite da industriali e case rurali.

Art. 15.

(Art. 15 della legge 31 maggio 1903, n. 254).

La esenzione di cui all'art. 8 della presente legge è estesa, con le norme e con le guarentigie che saranno sancite dal regolamento, alle case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre e da essi vendute in ammortamento semplice o assicurativo, ovvero date in affitto ai propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori.

Art. 16.

(Art. 16 della legge 31 maggio 1903, n. 254).

Nelle provincie dove non è ancora compiuto il nuovo catasto, secondo la legge del 1° marzo 1886, n. 3682, i fabbricati rurali, costruiti dal 1° gennaio 1903 in avanti, saranno esenti dall'imposta ai termini dell'art. 15 della citata legge.

Art. 17.

(Art. 17 della legge 31 maggio 1903, n. 254).

Per agevolare la costruzione dei fabbricati rurali o il loro adattamento a migliori condizioni igieniche, le Casse di risparmio ordinarie, i Monti di pietà e altri istituti congeneri, gli Istituti di beneficenza e le Società o imprese di assicurazione sono autorizzati a concedere prestiti ammortizzabili, nei limiti e alle condizioni da stabilirsi con speciale regolamento promosso dai ministri per l'agricoltura e per l'interno.

Tali prestiti sono garantiti con ipoteche sui fabbricati e sull'area da essi occupata.

Se l'area sia ipotecata, in caso di espropriazione o di purgazione delle ipoteche, il mutuante potrà, senza pregiudizio della efficacia della iscrizione ipotecaria a proprio favore, far separare dal prezzo la parte corrispondente alle costruzioni sino alla concorrenza della minor somma fra lo speso e il migliorato.

Le somme dovute agli Istituti mutuanti, per ammortamento di capitale, per interessi e accessori, saranno riscosse secondo le forme e con i privilegi stabiliti dalle leggi per la riscossione delle imposte dirette.

CAPO VI.

Case popolari costruite dai Comuni.

Art. 18.

(Art. 18 della legge 31 maggio 1903, n. 254, e art. 12 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).

Quando sia riconosciuto il bisogno di provvedere alloggi per le classi meno agiate ed ove manchino le Società indicate negli articoli 2 e 3 della presente legge o gli Istituti considerati nell'art. 23, o ne sia insufficiente l'azione, i Comuni sono autorizzati a intraprendere la costruzione di case popolari soltanto per darle a pigione, conformandosi alle leggi vigenti ed a tutti i provvedimenti che disciplinano l'assunzione di pubblici servizi per parte di Municipi.

I Comuni sono pure autorizzati, colle cautele indicate nel comma precedente, a imprendere la costruzione degli alberghi popolari da affittarsi per dimora giornaliera e di dormitorî pubblici ad uso gratuito.

Le case popolari indicate nella prima parte di questo articolo non potranno essere locate a famiglie le quali abbiano un'entrata complessiva superiore a L. 1500 oppure a L. 300 per ogni membro della famiglia.

Alle aree e alle case indicate nella prima parte di quest'articolo saranno applicate le disposizioni contenute nel terzo capoverso dell'art. 7 e nell'art. 8 della presente legge. Per le costruzioni considerate nel primo capoverso di quest'articolo l'esenzione dell'imposta sui fabbricati è estesa a 20 anni.

Per la costruzione degli alloggi per le classi meno agiate e degli alberghi popolari che i Comuni faranno entro 10 anni dall'11 gennaio 1908, essi possono ottenere prestiti dalla Cassa dei depositi e prestiti alla ragione d'interesse normale. Al pagamento delle quote annue d'interesse pei prestiti predetti concorrerà lo Stato in ragione non superiore ad un sesto della spesa relativa, mediante stanziamento all'uopo iscritto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Per ottenere questi prestiti i Comuni devono dimostrare di non

poterne sostenere l'intero onere, con le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Lo stanziamento non dovrà eccedere L. 50,000 all'anno.

Le rate corrispondenti agli interessi e agli ammortamenti dei mutui contratti dai Comuni per le dette opere devono essere coperte da delegazioni sul provento delle sovrimposte e nella insufficienza di esse, sugli altri tributi comunali.

La deliberazione del Consiglio, che sarà approvata dalle autorità tutorie, deve essere accompagnata dalla dimostrazione dell'esistenza delle condizioni di fatto che l'hanno determinata, nonchè dal piano tecnico e finanziario dell'operazione e della disponibilità dei mezzi per effettuarla.

Nel computo delle pigioni deve tenersi conto del frutto del capitale investito, di tutte le spese di amministrazione, riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, delle imposte, sovrimposte e tasse generali e locali, degli oneri dipendenti dai regolamenti locali, del deperimento, delle spese di assicurazione contro gl'incendi e delle perdite sugli sfitti eventuali.

Tutte le deliberazioni del Consiglio comunale devono adottarsi con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e con le norme prescritte ai numeri 1 e 2 dell'art. 162 della legge comunale e provinciale.

Qualora un Comune, il quale si è assunto il servizio delle case popolari, sia nella forma di servizio pubblico ai sensi della prima parte del presente articolo, sia in economia a' sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1903, n. 103, abbia fondato o voglia fondare nel medesimo Comune un Istituto autonomo per le case popolari, può conferire al detto Istituto autonomo tutto o parte del capitale già assegnato al servizio diretto delle case popolari. La deliberazione deve essere presa nelle condizioni previste dal precedente capoverso del presente articolo.

Art. 19.

(Art. 19 della legge 31 maggio 1903, n. 254).

La tassa di registro per l'acquisto da parte dei Comuni delle aree destinate alle costruzioni di case popolari è ridotta al quarto. Quando tali aree venissero poi destinate a fini diversi da quelli stabiliti dalla presente legge, o lasciate senza uso per un periodo di cinque anni dall'acquisto, dovrà essere eseguito il pagamento integrale della tassa.

Art. 20.

(Art. 13 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).

I Comuni nei quali sia riconosciuta la necessità di risanare quartieri insalubri o di provvedere alla deficienza di alloggi e di case popolari o economiche, dovranno compilare a norma degli articoli 86 e 93 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per utilità pubblica, i rispettivi piani regolatori e di ampliamento.

Per la esecuzione del piano di ampliamento i Comuni, qualora non abbiano aree disponibili, sono autorizzati a valersi dell'articolo 22 della citata legge, domandando l'espropriazione dei terreni compresi nel piano medesimo.

I termini stabiliti dalla legge predetta per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto da pubblicarsi a norma di legge.

Le indennità di espropriazione di tutti gli immobili occorrenti per la costruzione degli alloggi o delle case popolari o economiche, saranno valutate a norma delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

Qualora gli atti per la espropriazione siano stati iniziati con le norme di procedura in vigore, dal giorno 11 gennaio 1908 potranno essere proseguiti secondo le disposizioni contenute in questo articolo.

Le aree fabbricabili, risultanti dalle espropriazioni, potranno essere vendute o concesse temporaneamente anche a privati.

Il maggior valore che si realizzi all'atto della vendita o alla fine delle concessioni temporanee a chiunque fatte, sarà assegnato al fondo speciale costituito dal Comune per provvedere alle case popolari e alle opere edilizie di carattere igienico.

Saranno di preferenza liberati dalle servitù militari i terreni concessi per la costruzione di case popolari o economiche fatte a tenore della presente legge.

Art. 21.

(Art. 14 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).

Stabilita col piano regolatore la delimitazione delle aree destinate alla costruzione di case popolari o economiche da parte delle Società e degli Istituti indicati nella presente legge, il Comune ha l'obbligo di provvedere contemporaneamente alla costruzione delle case, alla costruzione delle fogne, alla posa delle condutture stradali per l'acqua potabile e all'impianto per la illuminazione, alla sistemazione delle strade, piazze ed altri suoli di uso pubblico.

Art. 22.

(Art. 21 della legge 31 maggio 1903, n. 254).

Sono applicabili le disposizioni della legge 2 luglio 1891, n. 379, alle cessioni di aree demaniali a favore dei Comuni per le costruzioni indicate nella presente legge.

CAPO VII.

Enti morali e Società di beneficenza.

Art. 23.

Art. 22 della legge 21 maggio 1903, n. 254, e art. 15 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).

I corpi morali legalmente riconosciuti e che abbiano per fine esclusivo di compiere operazioni per le case popolari godono di tutte le facoltà e di tutti i beneficî di ogni specie contenuti e richiamati nella presente legge.

Eguali beneficî e facoltà si concedono alle Società di beneficenza che, senza alcuna mira di lucro, provvederanno agli alloggi per ricoverare i poveri a fitti minimi, colle garanzie da determinarsi nel regolamento.

Alle persone o agli enti che concorrono alla formazione del capitale degli Istituti autonomi o delle Società di beneficenza, oltre all'interesse non eccedente la misura stabilita nell'art. 1° sulle somme effettivamente versate, non può essere riservato negli statuti altro diritto fuorchè quello del rimborso delle somme erogate, devolvendosi l'avanzo del patrimonio alle locali Congregazioni di carità, quando si renda necessaria la liquidazione degli Istituti o delle Società.

Nel caso di Società di beneficenza che costituiscano una sezione speciale per le case popolari o economiche, quando questa debba essere liquidata, l'avanzo del patrimonio di essa potrà essere assegnato, in tutto o in parte, alla Società stessa o ad altre istituzioni per case popolari o economiche.

Art. 24.

(Art. 16 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).

Sulle annualità che siano state assegnate agli Istituti autonomi per le case popolari dai Comuni o da enti pubblici sottoposti alla vigilanza dello Stato, per la costituzione del capitale di esercizio degli Istituti stessi, questi potranno fare operazioni di credito con la Cassa dei depositi e prestiti per conseguire l'anticipazione delle somme ad essi assegnate, a condizione che i relativi prestiti siano assunti e garantiti dai Comuni a termini delle leggi che disciplinano la Cassa dei depositi o prestiti, salvo ai Comuni stessi il diritto di rivalsa verso gli altri enti che hanno concesso le annualità.

I prestiti non potranno avere durata maggiore di cinquanta anni.

Al pagamento degli interessi sui prestiti medesimi concorre

lo Stato in ragione di un sesto della spesa annua, mediante assegnazioni da inscriversi nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, entro il limite indicato nell'articolo 18.

Art. 25.

(Art. 16 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).

Gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati ad emettere obbligazioni nel limite indicato nell'articolo 171 del Codice di commercio, con le modalità che saranno stabilite nel regolamento.

Le obbligazioni possono essere da 50 e da 100 lire; e gli Istituti pagheranno a titolo di tassa di bollo centesimi cinque per ogni obbligazione da 50 lire e centesimi dieci per ogni obbligazione da L. 100.

La tassa di negoziazione è ridotta al quarto in conformità dell'articolo 7 della presente legge.

Art. 26.

(Art. 23 della legge 31 maggio 1903, n. 254).

È data facoltà ai Comuni di cedere aree per la costruzione di case popolari a prezzo di costo alle Società cooperative e di mutuo soccorso indicate negli articoli 2 e 3 ed agli enti morali e alle Società di beneficenza di cui nell'art. 23.

CAPO VIII.

Successioni ed espropriazioni delle case popolari o economiche.

Art. 27.

(Art. 24 della legge 1° maggio 1903, n. 254).

Quando più eredi siano chiamati alla successione, la casa popolare sarà assegnata a quello fra i chiamati che offrirà il pagamento in danaro delle quote spettanti agli altri.

Se due o più fra essi facciano tale offerta, si procederà, dinanzi al pretore, all'estrazione a sorte, per stabilire chi debba essere preferito.

Art. 28.

(Art. 25 della legge 31 maggio 1903, n. 254).

Al coniuge superstite, contro il quale non sussista, per colpa sua, sentenza di separazione personale passata in giudicato, è attribuito per tutta la vita il diritto di abitazione sulla casa popolare, salvi i diritti che gli spettano per questa e per altre leggi.

Eguale diritto è riserbato ai figli minorenni del defunto proprietario finchè raggiungano la maggiore età.

Art. 29.

(Art. 17 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).

Ferme le disposizioni contenute nel capo IV, non si potrà procedere alla espropriazione forzata della casa popolare o economica che in mancanza di altri beni mobili o immobili, fatta eccezione pei crediti previsti dalla presente legge, pei crediti dell'imprenditore della costruzione e pei crediti degli operai che vi hanno lavorato.

CAPO IX.

Disposizioni generali.

(Art. 18 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).

Art. 30.

Presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio è istituita una Commissione centrale per le case popolari o economiche, composta di nove membri, oltre il segretario. Ne fanno parte due rappresentanti del Ministero di agricoltura, industria e commercio, un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno e delle finanze, ed un rappresentante della Cassa di depositi e prestiti. Ne fanno inoltre parte un rappresentante del Consiglio superiore del lavoro e un rappresentante del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, designati da ciascuno nel proprio seno. Gli altri due componenti della Commissione sono designati dagli Istituti autonomi per le case popolari, con le norme stabilite nel regolamento.

Il presidente della Commissione è nominato fra i suoi componenti dal ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Alla Commissione saranno sottoposti tutti i regolamenti da emanarsi per l'esecuzione della presente legge, nonchè tutte le questioni che con l'applicazione della presente legge hanno speciale attinenza, escluse però quelle concernenti l'applicazione della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, e successive per l'imposta sui fabbricati in quanto non sia derogata dalla presente, ed esclusa ogni ingerenza nella concessione dei prestiti.

Essa si metterà in rapporti coi Comitati locali per le case popolari od economiche e ogni anno presenterà al ministro d'agricoltura, industria e commercio una relazione sulla esecuzione della legge, sulla legislazione straniera e sui risultati di essa in materia di abitazioni operaie e a buon mercato.

Con decreto Reale saranno stabilite le norme per la costituzione e il funzionamento della Commissione centrale.

Art. 31.

In ogni Comune in cui si costruiscono case popolari, sarà costituito, a cura del sindaco, un Comitato locale per le case popolari o economiche.

Costituito il Comitato locale, il sindaco ne darà partecipazione al prefetto della Provincia, indicando i singoli membri che lo compongono o da chi eletti, e altresì chi è stato eletto presidente.

Il prefetto ne darà comunicazione al ministro d'agricoltura, industria e commercio, il quale, sentita la Commissione centrale, provvederà all'annunzio da dare nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e da questo annunzio la corrispondenza del Comitato locale con le autorità e coi privati, sottoscritta dal presidente o vice presidente, godrà della franchigia postale.

Le carte e gli atti relativi al Comitato locale per le case popolari sono custoditi nell'archivio comunale, ed il Comune darà al Comitato l'uso di un locale per le sue adunanze.

Le norme per la costituzione e per il funzionamento dei Comitati locali saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione della legge.

Art. 32.

I Comitati locali hanno il compito d'incoraggiare la costituzione di Società per case popolari, le costruzioni di case sane e a buon mercato, sia da parte di privati che di Società, per la locazione o la vendita a persone poco agiate, di promuovere l'igiene delle case.

In particolare spetta al Comitato locale per le case popolari, di accertare se le case popolari o economiche rispondono alle condizioni di legge, salvo quanto riguarda il valore locativo delle case, rilasciando un apposito certificato da presentare alle agenzie delle imposte dirette. Dove non esiste il Comitato locale il certificato è rilasciato dal sindaco.

Qualora l'agente delle imposte ritenga che non sussistano le condizioni richieste per fruire delle agevolazioni fiscali, comunicherà all'interessato questa sua decisione motivata contro la quale potrà presentarsi ricorso, in via amministrativa, alle Commissioni per i reclami riguardanti le imposte sui redditi di ricchezza mobile e sui fabbricati, in quanto riguarda l'accertamento del reddito o valore locativo della casa, e al Ministero di agricoltura, industria e commercio per quanto si riferisce alle altre condizioni per ritenere la casa popolare o economica.

Art. 33.

Nei Comuni nei quali esistono Istituti autonomi per case popolari o economiche ai quali i Comuni stessi abbiano delegato le facoltà ad essi conferite nell'art. 18, le amministrazioni di detti

Istituti possono compiere gli uffici attribuiti dalla presente legge ai Comitati locali.

Art. 34.

Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili anche agli enti morali ed alle Società cooperative costituite legalmente prima dell'8 luglio 1903, purchè si conformino alle norme stabilite nella presente legge.

Art. 35.

Con regolamento da approvarsi e da modificarsi quando occorra, con decreto Reale, promosso dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentita la Commissione centrale di cui nell'art. 30 e il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per la esecuzione della presente legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Il numero 108 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 24 marzo 1908, col quale l' Ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Trapani;

Veduto l'articolo 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Trapani è convocato pel giorno 26 aprile 1908 affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 3 maggio successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

IL COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Visti l'art. 7 della legge 31 gennaio, n. 23, sull'emigrazione e l'art. 20 del regolamento 10 luglio 1901, n. 375, per l'esecuzione della legge medesima;

Delibera:

Per la nomina di uno dei componenti il Consiglio dell'emigrazione, sono chiamate al voto le seguenti Società di mutuo soccorso:

ANCONA.

1. Società di M. S. fra volontari garibaldini.
2. » fra camerieri, cuochi e caffettieri.
3. Società Dorica di M. S. e divertimento.
4. Società di M. S. fra barbieri e parrucchieri.
5. » muratori ed arti affini.
6. » « Circolo Mazzini ».
7. Associazione generale di M. S. e del progresso delle arti.

BARI.

1. Società di M. S. dei barbieri di Bari.
2. » fra i calzolai.
3. » fra operai di diverse condizioni.
4. Società anonima cooperativa fra i facchini di San Ferdinando.
5. Società di M. S. fra facchini del commercio.
6. » fra facchini della dogana.
7. Società cooperativa di M. S. fra lavoranti muratori.
8. Collegio di probiviri per l'industria tipografica.

CATANIA.

1. Società pescatori (dilettanti e marinai).
2. Società operaia di M. S. « I figli dell'Etna ».
3. Società cooperativa muratori, manovali ed arti affini.
4. Società di M. S. « Figli del lavoro ».
5. Associazione fra gli operai del porto.
6. Circolo degli operai.
7. Società cooperativa scalpellini di pietra lava.
8. Società di M. S. fra i lavoranti fornai « Principe di Napoli ».
9. Camera del lavoro.

GENOVA.

1. Società di M. S. fra i capitani marittimi liguri.
2. » dei commessi di commercio di Genova e provincie liguri.
3. Società cooperativa fra gli operai pesatori del porto.
4. Confederazione operaia genovese.
5. Federazione delle Società esercenti.
6. Fratellanza artigiana genovese — Associazione democratica di M. S.
7. Società di M. S. fuochisti marittimi italiani.
8. » giornalieri di porto franco.
9. » « Risorgimento operaio ».
10. Camera del lavoro.
11. Federazione operaia cattolica ligure.
12. Società operaia cattolica di M. S. « Santa Zita ».
13. Società di M. S. fra i macchinisti navali italiani.
14. Federazione nazionale macchinisti navali italiani.
15. Società di M. S. fra ortolani e coloni del Bisagno.

LIVORNO.

1. Società operaia « Garibaldi ».
2. Fratellanza artigiana « Giuseppe Garibaldi ».
3. Società di M. S. infortuni sul lavoro fra caricatori e scaricatori di navi.
4. Società di M. S. fra scaricatori di carbone.
5. » fra litografi, tipografi ed affini.

MESSINA.

1. Società operaia di Messina.
2. Camera del lavoro.

NAPOLI.

1. Società centrale operaia.
2. Associazione di M. S. fra i musicanti napoletani.
3. Lega fra gl'impiegati del commercio di Napoli.
4. Società di mutuo soccorso fra i cocchieri di rimessa.

5. Unione operaia di associazioni indipendenti (che comprende le seguenti Associazioni di M. S.): *a)* fra vetturini da nolo; *b)* fattorini telegrafici; *c)* commessi parrucchieri; *d)* litografi; *e)* sarti confezionisti; *f)* impiegati postali.

6. Società di M. S. fra gli operai indoratori.

7. Camera del lavoro (che comprende le seguenti Società di M. S.): *a)* personale della manifattura dei tabacchi; *b)* scaricanti di grano; *c)* venditori di corallo; *d)* braccianti del macello; *e)* suonatori di pianino; *f)* carrettieri; *g)* falegnami di carrozze; *h)* pittori di carrozze; *i)* fabbri di carrozze; *l)* scaricanti di carbone vegetale della ferrovia; *m)* impiegali municipali a riposo; *n)* garzoni beccai; *o)* caionzari; *p)* pirotecnici.

8. Società di M. S. fra gli orticoltori, giardinieri ed affini di Napoli.

9. Società di M. S. fra i braccianti del mercato delle frutta.

10. » fra i facchini portabagagli delle ferrovie.

11. Società cooperativa di M. S. fra gli scaricanti di carbone.

12. Società di M. S. fra i conciacuoi.

13. » « Fratellanza militare ».

14. » fra gli operai ramai.

15. » fra gli spedizionieri.

16. » fra i battellieri del porto.

17. » fra le guide dello scalo marittimo.

18. » fra gli operai dell'officina costruzioni di artiglieria.

PALERMO.

1. Società di M. S. tra la gente di mare « Vincenzo di Bartolo ».

2. Società di M. S. « Paolo Paternostro » fra operai marittimi.

3. » fra i capitani della marina mercantile italiana.

4. Società di M. S. fra macchinisti e fuochisti.

5. Lega lavoratori del mare.

6. Lega barcaiuoli.

7. » caritori e scaricatori della Navigazione generale italiana.

8. Lega scaricatori o stivatori.

9. » generale metallurgici.

VENEZIA.

1. Società generale di M. S. fra gli operai di Venezia.

2. » di M. S. credito e cooperativa fra il personale di servizio della Società Veneta Lagunare.

3. Società di M. S. fra i barcaiuoli.

4. » carpentieri e calafati.

5. » « Francesco Morosini » cooperativa e di M. S. fra arsenalotti.

6. Società di M. S. fra operai, artieri e facchini alla Giudecca.

7. » generale di M. S. fra macchinisti e fuochisti.

8. » cooperativa fra gli operai del cotonificio veneziano.

9. » di M. S. fra macchinisti e ferrovieri Stephenson.

Lo scrutinio avrà luogo il 7 maggio prossimo alle ore 10 ant. nell'ufficio del R. commissario dell'emigrazione, via Torino, n. 149.

Dato a Roma, il 1° aprile 1908.

Il commissario generale dell'emigrazione
L. REYNAUDI.

MINISTERO DEL TESORO

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 99 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373;

Visto l'art. 13 del regolamento approvato col R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il **Banco di Napoli ed il suo Credito fondiario;**

Ritenuto che il prezzo medio delle cartelle del Credito fondiario anzidetto, risultante dai corsi ufficiali del titolo in conto capitale nel 1° trimestre del corrente anno, venne accertato in L. 494.90;

Considerato che il detto prezzo medio è superiore a L. 450 e che perciò durante il secondo trimestre 1908 le cartelle dovranno essere accettate alla pari in rimborso di mutui, ai termini delle citate disposizioni;

Determina:

Le cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli durante il secondo trimestre 1908, e con effetto dal 1° del corrente mese, saranno accettate alla pari in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento a favore dei mutuatari degli interessi maturati sulle cartelle medesime a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, addì 3 aprile 1908.

Il ministro
CARCANO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Stato maggiore generale.

Con R. decreto del 5 marzo 1908:

Mattioli cav. Attilio, maggiore generale comandante 9ª brigata cavalleria, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, con decorrenza dal 16 marzo 1908.

Corpo di stato maggiore.

Con R. decreto del 19 febbraio 1908:

I seguenti ufficiali di fanteria sono trasferiti nel corpo di stato maggiore.

Chapperon cav. Umberto, maggiore 2 alpini — Rocca cav. Francesco, id. 65 fanteria — Masperi cav. Filippo, id. 48 — Bassignano Achille, capitano 6 alpini.

Arma di fanteria.

Con R. decreto dell'8 marzo 1908:

Gelebrini di San Martino Camillo, capitano in aspettativa per sospensione dall'impiego, richiamato in servizio dal 10 marzo 1908.

Con R. decreto del 12 marzo 1908:

Barbieri Talete, tenente 7 bersaglieri, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con R. decreto del 15 marzo 1908:

Rumi Tito Livio, capitano 48 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie incontrate per ragioni di servizio.

Guastoni cav. Carlo, id. 90 id., id. in aspettativa speciale.

Ghizzi-Panizza Probo, id. 44 id., id. id.

Serrati Giacinto, id. in aspettativa speciale, richiamato in servizio dal 17 marzo 1908.

Massimo Costanzo, id. id. id., id. id. dal 17 id.

Porcari Giuseppe, id. id. id., id. id. dal 17 id.

Cialente Alfredo, id. id. per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Sora Giuseppe, id. in aspettativa, richiamato in servizio dall'8 marzo 1908.

Mondolfi Raffaello, tenente in aspettativa per motivi di famiglia, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Preite Carmelo, capo musica 45 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

(Continua).

Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro (Ufficio centrale delle pensioni)

ESERCIZIO 1907-908

PROSPETTO dimostrante il movimento, per ogni singolo Ministero, del debito vitalizio dello Stato dal 1° luglio 1907 a tutto il mese di marzo 1908.

(1) MINISTERI	PENSIONI (2) vigenti al 1° luglio 1907 Partite	Importo	(3) inscritte a tutto il mese di marzo 1908 Partite	Importo	(4) Totale (colonne 2 + 3) Partite	Importo	(5) eliminate a tutto il mese di marzo 1908 Partite	Importo	(6) vigenti al 1° aprile 1908 Partite	Importo
Ministero del tesoro	1,941	2,623,094 21	56	138,077 52	1,997	2,761,171 73	89	123,949 74	1,908	2,637,221 99
Id. delle finanze	14,397	11,941,697 61	574	670,596 05	14,971	12,612,293 66	565	565,356 40	14,406	12,046,937 26
Id. di grazia e giustizia	5,249	6,824,551 73	245	681,522 67	5,494	7,506,074 40	244	394,479 28	5,250	7,111,595 12
Id. degli affari esteri	154	398,410 61	6	17,022 82	160	415,433 43	6	24,317 —	154	391,116 43
Id. dell'istruzione pubblica	2,049	2,621,022 16	111	168,558 04	2,160	2,789,580 20	92	137,430 31	2,068	2,652,149 89
Id. dell'interno	9,487	7,716,789 95	446	512,057 86	9,933	8,228,847 81	370	345,227 73	9,563	7,883,620 08
Id. dei lavori pubblici	1,737	1,878,419 16	79	92,459 23	1,816	1,970,878 39	74	88,628 30	1,742	1,882,250 09
Id. delle poste e dei telegrafi	3,528	3,981,701 93	200	231,124 23	3,728	4,212,826 16	173	212,936 14	3,555	3,999,890 02
Id. della guerra	39,534	35,839,534 21	1,518	1,762,872 33	41,052	37,602,406 54	1,437	1,310,853 86	39,615	36,291,552 68
id. della marina	8,082	7,013,871 12	550	450,774 31	8,632	7,464,645 43	318	261,991 12	8,314	7,202,654 31
Id. d'agricoltura, industria e commercio	640	658,641 56	17	20,873 31	657	679,514 87	27	30,874 90	630	648,639 97
Totale pensioni ordinarie	86,798	81,497,734 25	3,802	4,745,938 37	90,600	86,243,672 62	3,395	3,496,044 78	87,205	82,747,627 84
Pensioni straordinarie Operai Officina carte-valori	6	4,435 92	5	4,300 68	11	8,736 60	2	1,553 52	9	7,183 08
Id. Diverse e Mille di Marsala	1,353	627,048 66	6	2,274 —	1,359	629,322 66	63	28,382 49	1,296	600,940 17
Id. Operai delle Saline	96	55,121 11	10	8,087 49	106	63,208 60	3	2,701 56	103	60,507 04
Id. Ricompensa Nazionale	8,776	1,178,134 68	80	7,980 —	8,856	1,186,114 68	963	126,753 23	7,893	1,059,361 45
Id. Campagne successive 1848-49	10,983	1,095,923 95	5,053	505,311 85	16,036	1,601,235 80	662	66,133 33	15,374	1,535,102 47
Id. Operai delle Manifatture dei tabacchi	3,326	1,295,423 66	219	94,223 27	3,545	1,389,646 93	147	61,011 29	3,398	1,328,635 54
TOTALE GENERALE	111338	85,753,822 23	9,175	5,368,115 66	120513	91,121,937 89	5,235	3,782,580 30	115278	87,339,357 59

Roma, 31 marzo 1908.

Per il direttore capo dell'ufficio centrale delle pensioni
CESARI.

Visto: *Il direttore generale*
S. ZINCONE.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale di 1ª categoria.

Con R. decreto del 26 gennaio 1908:

Marro cav. Andrea, capo sezione a L. 5000, promosso direttore superiore di 2ª classe a L. 6000.

Con R. decreto del 21 novembre 1907:

Carletti Publio, segretario a L. 3000, tutti gli atti ufficiali che lo riguardano si intendono emessi a nome di Carletti nobile Publio.

Con R. decreto del 9 gennaio 1908:

Noto dott. Silvio, vice segretario a L. 1500, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in attività di servizio, dal 1° gennaio 1908.

Con R. decreto del 12 gennaio 1908:

Zotti Teseo, segretario a L. 4000, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° gennaio 1908.

Con R. decreto del 16 gennaio 1908:

Bigazzi cav. Bonaventura, segretario a L. 4000, tutti gli atti ufficiali che lo riguardano si intendono emessi a nome di Bigazzi cav. Gaetano Bonaventura.

Personale di 2ª categoria.

Con decreto Ministeriale dell'11 novembre 1907:

Imbimbo Alberto, ufficiale telegrafico a L. 2500 a riposo, è revocato il decreto Ministeriale 12 agosto 1907, col quale gli venne concesso l'aumento quadriennale da L. 2200 a L. 2500.

Con decreto Ministeriale del 20 novembre 1907:

Brunetti Giulio, primo ufficiale a L. 3000, concessogli l'aumento sessennale complementare di L. 50 per il periodo dal 1° luglio a tutto il 30 settembre 1907.

Con R. decreto del 29 dicembre 1907:

Di Domenico Paolina, ausiliaria a L. 1200, collocata in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 9 dicembre 1907.

Con R. decreto del 2 gennaio 1908:

Castellano Anna nata Marmori, ausiliaria a L. 1200, collocata in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 1° gennaio 1908.

Con R. decreto del 5 gennaio 1903:

Fornario Vincenzo, ufficiale d'ordine a L. 2200, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° gennaio 1908.

Con decreto Ministeriale del 6 gennaio 1908:

Pellabruni Aristide, primo ufficiale a L. 3000, concessogli l'aumento quinquennale di stipendio di L. 300 dal 13 gennaio 1908, compensando, sul periodo quinquennale, un anno ed otto mesi residuo dei due anni concessi dalla legge 11 luglio 1904, nove mesi concessi dalla legge 19 luglio 1907 e diciotto giorni per effetto di un punto di merito da lui conseguito nell'anno 1902.

Con R. decreto del 12 gennaio 1908:

Lilla Francesco, ufficiale postale telegrafico a L. 2700, tutti gli atti ufficiali che lo riguardano si intendono emessi a nome di Lilla Ezio Fortunato Francesco.

Caltagirone Carlo, ufficiale postale telegrafico a L. 1500, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia (servizio militare), dal 7 gennaio 1908 (*Continua*).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 490,384 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 408 75 - 381.50 (già n. 939,824 del consolidato 5 0[0) e n. 490,385 d'iscrizione per L. 116.25 - 108.50 (già n. 939,825 del 5 0[0), al nome di Panizza *Isolina* ed Elena di Paolo, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Varese Liguro, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Panizza *Chiara-Francesca-Maria-Iole-Isoletta* ed Elena di Paolo, minori, ecc., vere proprietarie delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 3 aprile 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 4 aprile, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.97 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 4 aprile occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

3 aprile 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	103 34 57	101 47 57	102 38 03
3 1/2 % *netto*.	102 26 72	100 51 72	101.36 34
3 % *lordo*....	68 74 17	67.54 17	68.72 20

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE PRIVATIVE

Amministrazione del lotto pubblico

AVVISO DI CONCORSO

per la nomina a ricevitore al Banco lotto n. 242 in Solmona (compartimento di Roma) in base alle seguenti risultanze dell'ultimo triennio:

Esercizio 1904-905 — Riscossioni L. 30,523.00 — Aggio lordo L. 3,031.00.

Esercizio 1905-1906 — Riscossioni L. 32,889.00 — Aggio lordo L. 3,173.00.

Esercizio 1906-1907 — Riscossioni L. 30,050.00 — Aggio lordo L. 3,003.00.

Media annuale delle riscossioni L. 31,154.00 — Media annuale dell'aggio lordo L. 3,069.00.

Il concorso è aperto, a titolo di promozione, fra i ricevitori del lotto che a tutto il giorno 12 maggio 1908, termine utile per la presentazione delle domande, contino almeno un triennio di gestione personale continuata nel Banco di cui sono titolari e godano di un aggio medio effettivo non inferiore a L. 1,569.

I ricevitori non ancora soggetti alla disposizione dell'art. 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623 possono concorrere con un aggio effettivo non inferiore a L. 1555.80 il quale, (con l'aumento accordato dall'art. 23 della legge stessa corrisponde a quello sopraindicato).

A garanzia dell'esercizio del Banco dovrà essere prestata una cauzione in numerario, o in titoli del Debito pubblico dello Stato corrispondente al capitale di L. 2,400.

Ai sensi della legge predetta, il quinto dell'aggio annualmente liquidato al Banco oltre le L. 1,500, verrà attribuito alla Cassa sovvenzioni e sullo stesso aggio dovrà altresì corrispondersi la ritenuta fissata a favore del fondo di previdenza.

Il conferimento del Banco è inoltre vincolato all'obbligo della gestione personale.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50, dovranno essere rivolte alla Direzione compartimentale da cui gli aspiranti dipendono, entro il giorno sopraindicato, con quei documenti che essi credessero nel proprio interesse di allegarvi.

Dalla Direzione generale delle privative.

Roma, 2 aprile 1908.

Il direttore capo della divisione VI
A. BINI.

AVVISO DI CONCORSO

per la nomina a ricevitore al Banco lotto n. 77 in Udine (compartimento di Venezia) in base alle seguenti risultanze dell'ultimo triennio:

Esercizio 1904-1905 — Riscossioni L. 31,281 — Aggio lordo L. 3,076.

Esercizio 1905-1906 — Riscossioni L. 37,677 — Aggio lordo L. 3,460

Esercizio 1906-1907 — Riscossioni L. 34,179 — Aggio lordo L. 3,250.

Media annuale delle riscossioni L. 34,379 — Media annuale dell'aggio lordo L. 3,262.

Il concorso è aperto, a titolo di promozione, fra i ricevitori del lotto che a tutto il giorno 12 maggio 1908, termine utile per la presentazione delle domande, contino almeno un triennio di gestione personale continuata nel Banco di cui sono titolari e godano di un aggio medio effettivo non inferiore a L. 1,762.

I ricevitori non ancora soggetti alla disposizione dell'art. 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623, possono concorrere con un aggio effettivo non inferiore a L. 1,709 60 il quale (con l'aumento accordato dall'art. 23 della legge stessa), corrisponde a quello sopraindicato.

A garanzia dell'esercizio del Banco dovrà essere prestata una cauzione in numerario, o in titoli del Debito pubblico dello Stato corrispondente al capitale di L. 2645.

Ai sensi della legge predetta, il quinto dell'aggio annualmente liquidato al Banco oltre le L. 1500 verrà attribuito alla Cassa sovvenzioni e sullo stesso aggio dovrà altresì corrispondersi la ritenuta fissata a favore del fondo di previdenza.

Il conferimento del Banco è inoltre vincolato all'obbligo della gestione personale.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50, dovranno essere rivolte alla Direzione compartimentale da cui gli aspiranti dipendono, entro il giorno sopraindicato, con quei documenti che essi credessero nel proprio interesse di allegarvi.

Dalla Direzione generale delle privative.

Roma, 2 aprile 1908.

Il direttore capo della divisione VI
A. BINI.

AVVISO DI CONCORSO

per la nomina a ricevitore al Banco lotto n. 197 in Trecastagni (compartimento di Palermo), in base alle seguenti risultanze dell'ultimo triennio:

Esercizio 1904-1905 — Riscossioni L. 36,673 — Aggio lordo L. 3,400.

Esercizio 1905-1906 — Riscossioni L. 37,111 — Aggio lordo L. 3,425.

Esercizio 1906-1907 — Riscossioni L. 32,713 — Aggio lordo L. 3,162.

Media annuale delle riscossioni L. 35,499 — Media annuale dell'aggio lordo L. 3,329.

Il concorso è aperto, a titolo di promozione, fra i ricevitori del lotto che a tutto il giorno 12 maggio 1908, termine utile per la presentazione delle domande, contino almeno un triennio di gestione personale continuata nel Banco di cui sono titolari e godano di un aggio medio effettivo non inferiore a L. 1,829.

I ricevitori non ancora soggetti alla disposizione dell'art. 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623 possono concorrere con un aggio effettivo non inferiore a L. 1,763.20 il quale (con l'aumento accordato dall'art. 23 della legge stessa), corrisponde a quello sopraindicato.

A garanzia dell'esercizio del Banco dovrà essere prestata una cauzione in numerario, o in titoli del Debito pubblico dello Stato corrispondente al capitale di L. 2,735.

Ai sensi della legge predetta, il quinto dell'aggio annualmente, liquidato al Banco oltre le L. 1500 verrà attribuito alla Cassa sovvenzioni e sullo stesso aggio dovrà altresì corrispondersi la ritenuta fissata a favore del fondo di previdenza.

Il conferimento del Banco è inoltre vincolato all'obbligo della gestione personale ed alla condizione di mantenere aperta al pubblico la collettoria di Viagrande la cui riscossione media annuale è stata nell'ultimo triennio di L. 2,307.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50, dovranno essere rivolte alla Direzione compartimentale da cui gli aspiranti dipendono, entro il giorno sopraindicato, con quei documenti che essi credessero nel proprio interesse di allegarvi.

Dalla Direzione generale delle privative.

Roma, 2 aprile 1908.

Il direttore capo della divisione VI
A. BINI.

AVVISO DI CONCORSO

per la nomina a ricevitore al Banco lotto n. 242 in Porto Maurizio (compartimento di Torino) in base alle seguenti risultanze dell'ultimo triennio :

Esercizio 1904-1905 — Riscossioni L. 37,046.00 — Aggio lordo L. 3,422.00.

Esercizio 1905-1906 — Riscossioni L. 43,542.00 — Aggio lordo L. 3,776.00

Esercizio 1906-1907 — Riscossioni L. 34,744.00 — Aggio lordo L. 3,284.00.

Media annuale delle riscossioni L. 38,444.00 — Media annuale dell'aggio lordo L. 3494.00.

Il concorso è aperto, a titolo di promozione, fra i ricevitori del lotto che a tutto il giorno 12 maggio 1908, termine utile per la presentazione delle domande, contino almeno un triennio di gestione personale continuata nel Banco di cui sono titolari e godano di un aggio medio effettivo non inferiore a L. 1,994.00.

I ricevitori non ancora soggetti alla disposizione dell'art. 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623, possono concorrere con un aggio effettivo non inferiore a L. 1895.20, il quale (con l'aumento accordato dall'art. 23 della legge stessa), corrisponde a quello sopraindicato.

A garanzia dell'esercizio del Banco dovrà essere prestata una cauzione in numerario, o in titoli del Debito pubblico dello Stato, corrispondente al capitale di L. 2960.

Ai sensi della legge predetta, il quinto dell'aggio annualmente liquidato al Banco, oltre la L. 1500, verrà attribuito alla Cassa sovvenzioni, e sullo stesso aggio dovrà altresì corrispondersi la ritenuta fissata a favore del fondo di previdenza.

Il conferimento del Banco è inoltre vincolato all'obbligo della gestione personale.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50, dovranno essere rivolte alla Direzione compartimentale da cui gli aspiranti dipendono, entro il giorno sopraindicato, con quei documenti che essi credessero nel proprio interesse di allegarvi.

Dalla Direzione generale delle privative.

Roma, 2 aprile 1908.

Il direttore capo della divisione VI
A. BINI.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Le proposte di riforme nella Macedonia fatte dalla Russia e dall'Inghilterra sono molto discusse negli Stati balcanici, più direttamente interessati nella questione, perchè dai loro confini e da quelli greci partono le bande che acuiscono l'anarchia nella Macedonia.

Alla seduta di ieri l'altro della Scupcina serba il giovane-radicale Copic, in un'interrogazione al presidente dei ministri, osservò che il *Libro bianco* inglese sulla Macedonia e la proposta di sir Grey di nominare un governatore per la Macedonia hanno sollevato molte discussioni in Germania ed in Inghilterra. L'oratore domandò se il Governo serbo avesse rivolto la sua attenzione alla proposta della nomina di un governatore, che interessa particolarmente i popoli balcanici.

Il presidente dei ministri rispose che la questione era così importante che non basterebbe occuparsene in forma di una breve interrogazione, bensì occorrerebbe una regolare interpellanza; ed assicurò che il Governo seguirà la questione con tutta l'attenzione che merita.

In argomento, un dispaccio da Sofia, 2, dice:

Nei circoli governativi si assicura che il Governo bulgaro, appena gli saranno state comunicate ufficialmente le proposte russe, dirigerà alle potenze un memoriale nel quale sarà precisato il punto di vista bulgaro rispetto alle medesime.

Alcune locali confraternite d'emigrati macedoni diressero a sir Grey un indirizzo di ringraziamento per la proposta inglese concernente la nomina di un governatore per la Macedonia.

* * *

I giornali di Vienna commentano la lunga udienza che l'Imperatore-Re d'Ungheria ha accordato ieri l'altro al ministro ungherese, Kossuth, e la cordialità con la quale il Sovrano accolse il figlio del grande defunto dittatore, insignendolo di una altissima decorazione.

La stampa ungherese non è seconda alla viennese nei commenti, e tutti i giornali fanno previsioni sui risultati dell'udienza.

L'*A Nap* dice che l'arciduca Francesco Ferdinando, dopo un lungo colloquio avuto a Laurana col dott. Lueger, fece il possibile perchè il Sovrano non ricevesse il Kossuth, ma il dott. Wekerle sarebbe intervenuto e avrebbe persino minacciato di dimettersi ove il Kossuth non fosse stato ricevuto. Il Wekerle, come il conte Andrassy, desidera che il Kossuth informi il Monarca delle domande del suo partito e non sarebbe alieno dal cedergli il potere. « In questi circoli politici - aggiunge il giornale - si afferma che a Vienna non sarebbero contrari acchè si costituisse un Ministero kossuthiano, purchè desse garanzia di governare secondo i principî del 1867 e non del 1848 ».

Caratteristico è il fatto che i giornali liberali, principalmente l'*Ujsag*, organo di Tisza, sono anch'essi favorevoli a che i kossuthiani assumano il Governo.

L'*A Nap* dà già la lista del nuovo Gabinetto, che sarebbe costituito così: F. Kossuth, presidenza - Wekerle, finanze - Justh, interni - Teodoro Batthyani, commercio - Mezössy, agricoltura - Hollo, giustizia - Appony, culto ed istruzione - Josipovic, ministro per la Croazia.

* * *

Il sottosegretario di Stato per le Colonie Winston Churchill ha pronunciato l'altra sera a Liverpool un importante discorso sulla politica interna e finanziaria dell'Inghilterra, del quale il telegrafo ci trasmette un sunto. In questo è detto che il Churchill, facendo allusione alle voci di prossime elezioni generali, ha dichiarato che le forze del Governo rimanevano assolutamente intatte e che nessuna divisione si manifestava nell'enorme maggioranza del Parlamento.

Sarebbe pertanto incostituzionale pensare a fissare una data per le elezioni generali: se nessuna divisione avverrà nel partito, i liberali sperano di rimanere al potere per due o tre legislature ancora.

Churchill ha fatto l'elogio della politica finanziaria del Governo e della situazione finanziaria dell'Inghilterra ed ha combattuto i partigiani della riforma delle tariffe doganali che, egli ha detto, cagionerebbe soltanto maggiori oneri ai poveri a vantaggio dei capitalisti.

* * *

Nel Portogallo ferve il lavorio elettorale per le elezioni alle Cortes che dovranno aver luogo domani nel

continente o più tardi nelle colonie. Il partito rigeneratore presenta nel continente e nelle isole 60 candidati; i progressisti 59, i repubblicani 86, i nazionalisti 26, i franchisti 8, i dissidenti progressisti 8 e gli indipendenti 19.

I deputati da eleggere sono 146; i candidati 266.

Il Governo ha impartito alle autorità istruzioni per il mantenimento dell'ordine ed il rispetto della legge, ed ha raccomandato di usare grande tolleranza e di accordare ampia libertà.

Aspettandosi l'esito delle elezioni, a Lisbona si smentisce recisamente la scoperta di un nuovo complotto per assassinare il giovane Re Don Manuel, e nei circoli politici portoghesi e spagnuoli si crede all'esistenza di un'associazione la quale ha il solo scopo di diffondere in tutto il mondo notizie allarmanti sul Portogallo. Queste voci vengono sempre telegrafate a notte tardissima in modo ch'è impossibile smentirle immediatamente.

***

Il *Daily Graphic* si occupa dell'annessione dello Stato libero del Congo al Belgio, guardandola dal punto di vista internazionale, e scrive:

« Finchè la nuova legge coloniale sarà osservata, non vi è pericolo di complicazioni internazionali. Se le riforme obbligheranno a qualche sacrifizio la patria, è quasi certo che saranno temporanei. La colonia è ricca e le attuali risorse saranno sviluppate in modo più rimuneratore con un regime più umano.

E' da augurarsi che in questo affare le potenze vogliano assistere il Belgio, per esempio con una revisione delle tariffe doganali.

In queste circostanze un nuovo rinvio della questione non sarebbe giustificabile; la miglior linea di condotta da seguire è invece quella di votare l'annessione al più presto possibile ».

Gl'Imperiali di Germania in Sicilia

Il soggiorno degli Imperiali di Germania a Siracusa è continuamente oggetto di lunghe e calorose dimostrazioni per parte d'ogni ceto di persone.

Alle ore 10 di ieri gli Imperiali discesero, fra le acclamazioni della folla, dall'*Hohenzollern*, per recarsi a visitare gli avanzi dell'antico castello di Eurialo, accompagnati dal direttore del Museo.

La visita durò oltre un'ora, avendo l'Imperatore voluto osservare tutte le parti del castello, interessandosi molto all'esposizione fattagli dal professore Orsi sul sistema di difesa del castello, a proposito del quale l'Imperatore ricordò la ricostruzione del castello romano di Saalburg sul Tannus (Francoforte).

Gli Imperiali, alle ore 13, rientrarono in città e, nuovamente acclamati, risalirono a bordo.

Alle ore 15.30, gli Imperiali di Germania riscesero nuovamente a terra. L'Imperatore e l'Imperatrice si recarono alla villa del vice console Bonanno, dove fu loro offerto un the.

I Principi, in un'altra carrozza, si recarono, con un piccolo seguito, a visitare il classico fiume Anapo.

Gli Imperiali furono ricevuti alla villa Bonanno dal barone e dalla baronessa. I coloni acclamarono i Sovrani, gettando molti fiori nella loro carrozza.

Alle ore 18 ritornarono a bordo fra le ovazioni della folla che si accalcava sulla marina.

Poco dopo rientravano anche i Principi, ugualmente applauditi.

La sera l'Imperatore si recò a visitare la R. nave *Varese*, salutato da una salva di 21 colpi di cannone. La *Varese* issò il gran pavese. Indi ricevette a bordo dell'*Hohenzollern* le autorità, da cui si accomiatò, dicendosi gratissimo per le accoglienze ricevute, intrattenendosi lungamente col prefetto e consegnando al vice console tedesco una somma per i poveri della città.

L'Imperatore Guglielmo ha conferito varie decorazioni alle autorità. Il prefetto, comm. Borselli, è stato nominato grande ufficiale della Corona di Prussia.

***

Lo yacht *Hohenzollern*, che ha a bordo l'Imperatore, l'Imperatrice ed i Principi tedeschi, scortato dalle navi germaniche *Hamburg* e *Sleipner* e dalla R. nave italiana *Varese*, è partito per Messina stamane alle 7.30, dove, verso mezzogiorno, è stato oggi avvistato.

La città è animatissima e la folla incomincia ad affluire alla marina.

Il tempo è splendido.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Per le vittime dell'alluvione di Marciana Marina (Isola d'Elba). — Promossa dalla Società di M. S. fra i toscani residenti in Roma, ebbe luogo, ieri sera, una conferenza del chiaro pubblicista toscano Averardo Borsi su Giosuè Carducci, a beneficio delle vittime dell'ultima alluvione di Marciana Marina (Isola d'Elba).

Il conferenziere, che parlò degnamente del grande poeta maremmano, fu applauditissimo dallo scelto e affollato uditorio, nel quale non mancavano elegantissime signore ed uomini politici, quali le LL. EE. i sottosegretari di Stato Sanarelli e Cottafavi, gli onorevoli deputati Salvatore Orlando e Montauti e molti altri.

Ad Averardo Borsi successe il figlio Giosuè, che declamò in modo squisito una parte del suo poema: *Uomo*.

Esposizione internazionale in Marsilia. — La Camera di commercio di Roma rammenta ancora una volta, specialmente agli industriali tecnici del suo Distretto, che la grande Esposizione internazionale delle applicazioni della elettricità in Marsiglia verrà inaugurata il 19 del corrente mese.

Per il viaggio degli espositori e dei giurati tanto per l'andata a Marsiglia, quanto per il ritorno, e sia per il tramito internazionale di Ventimiglia, che dei porti marittimi di partenza e di approdo, l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ha consentito che vengano applicati - dal 1° aprile corrente fino al 10 novembre prossimo - i ribassi stabiliti dalla concessione speciale I, naturalmente sotto l'osservanza delle condizioni e norme relative.

Pubblicazioni ufficiali. — Per cura del Ministero delle finanze, si è pubblicata la solita relazione sull'Amministrazione delle gabelle per l'esercizio 1906-907.

È un lavoro accuratissimo, dove posson leggersi esattamente le entrate gabellarie nel bilancio dello Stato, il resoconto economico-finanziario, quello amministrativo ecc. ecc.

Alla relazione sono allegate nove tavole illustrative.

Movimento commerciale. — Il 1° corrente furono caricati a Genova 1194 carri, di cui 418 di carbone pel commercio e 172 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 395, di cui 105 di carbone pel commercio e 64 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 339, di cui 189 di carbone pel commercio e 88 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 179, di cui 89 di carbone pel commercio e 70 per l'Amministrazione ferroviaria.

Ieri l'altro furono caricati a Genova 1153 carri, di cui 474 di carbone pel commercio e 118 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 408, di cui 139 di carbone pel commercio e 62 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 349, di cui 188 di carbone pel commercio e 84 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 155, di cui 74 pel commercio; a Spezia 165, di cui 88 di carbone pel commercio e 57 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina militare. — La R. corazzata *Puglia* partì ieri l'altro da Coquimbo per Callao.

Marina mercantile. — Il giorno 1° i postali *Siena* e *Ravenna*, della Società Italia, ed il piroscafo *Sardegna*, della N. G. I., proseguirono il primo da Santos per Buenos Aires, il secondo da Santos per Teneriffa ed il terzo da Barcellona per Genova. — Il postale *Cordova*, del Lloyd italiano, ieri l'altro, giunse a Rio Janeiro. — I piroscafi *Italia* e *Città di Torino*, della Veloce, partirono, ieri l'altro, il primo da Las Palmas per Barcellona ed il secondo da Marsiglia per Teneriffa e gli scali dell'America centrale.

ESTERO.

Commercio egiziano. — Nel 1907 l'Egitto importò merci per un valore di lire egiziane 26,120,777, e ne esportò per lire egiziane 28,013,185.

In confronto del 1906 il valore dell'importazione aumentò di L. 2,109,982 quello dell'esportazione di L. 3,135,905.

L'Italia entra in tali somme del 1907 per lire egiziane 1,361,457, contro 1,210,281 nel 1906, d'importazione in Egitto, e per lire egiziane 791,044, contro 771,757 nel 1906, d'esportazione dall'Egitto.

La ferrovia transafricana. — Una nota comunicata ai giornali inglesi dice che sono in corso negoziati per l'estensione della ferrovia dal Capo al Cairo dalla sua punta terminale attuale a Breke-Hill fino alla frontiera congolese ed altre.

Il prossimo tronco partirà da Breke e andrà a Mabaia, frontiera del Congo, situato a 320 chilometri dalla testa della linea attuale. I lavori cominceranno dopo concluso l'accordo tra la « Chartered » ed alcuni gruppi finanziari congolesi; è fin d'ora inteso che la « Chartered » costruirà il nuovo tronco e gruppi finanziari belgi lo continueranno nella regione nord-ovest attraverso la regione cuprifera sino a Ruw.

Questa modificazione del tracciato era già stata prevista da Cecil Rhodes.

Commercio francese. — Nei due primi mesi dell'anno corrente il valore dell'importazione in Francia ammontò a fr. 1,023,470,000 contro fr. 1,037,052,000 nei primi due mesi del 1907; quello dell'esportazione dalla Francia ammontò a franchi 746,415,000, contro 826,526,000 nel periodo corrispondente del 1907.

La importazione ed esportazione risultano così in diminuzione; quella di fr. 13,582,000, questa di fr. 80,111,000.

L'importazione dall'Italia sommò a fr. 29,157,000 e l'esportazione in Italia a fr. 38,070,000; in diminuzione esse pure, l'una a fr. 2,765,000 e l'altra di fr. 5,460,000 in confronto del 1° bimestre 1907.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 3. — L'incaricato d'affari di Francia a Tangeri telegrafa che gli indigeni Anayera si sono recati ad annunciargli che una nave inglese ed una francese si sono arenate a causa della fitta nebbia a mezzanotte ad ovest di Settat in un luogo detto Ksar Segir. Due navi inglesi sono partite per portare soccorsi.

L'ammiraglio Philibert da parte sua ha inviato sul luogo il *Laubet* per recare soccorsi alle due navi. Le disposizioni degli indigeni non sembrano ostili. Si ignora ancora se vi siano vittime.

PORTSMOUTH, 3. — La controtorpediniera *Niger* tagliata in due dall'incrociatore *Berwick* è colata a picco così rapidamente che tutti gli uomini dell'equipaggio sono precipitati in mare.

Subito dopo la collisione il *Berwick* ha messo in mare una scialuppa ed ha raccolto ventitrè uomini. Il comandante della nave è tra i morti.

MADRID, 4. — *Senato.* — L'ex-ministro democratico, D'Avilla parlando della questione catalana, dice che esistono legami nascosti tra il terrorismo ed il separatismo e che non è da maravigliarsi quindi che una parte della pubblica opinione creda possibile un accordo fra coloro che depongono le bombe e coloro i quali tendono ad indebolire il potere centrale.

NEW YORK, 4. — Secondo dispacci da Washington all'*Evening Sun* le truppe colombiane hanno passato la frontiera del Panama il 26 marzo ed hanno occupato la città di Jurado, poco distante dalla frontiera.

Il Panama chiede agli Stati Uniti di intervenire nel conflitto.

NEW YORK, 4. — Circa l'incidente tra la Colombia ed il Panama si dichiara che, quantunque la polizia della città di Jurado sia esercitata dalle autorità del Panama, la Colombia reclama da molto tempo la sovranità di quella città, adducendo la ragione del mancato regolamento della questione della frontiera. I dispacci annunziano che la popolazione del Panama, eccitatissima, domanda misure energiche per respingere gli invasori. Il dipartimento di Stato esamina le richieste della Repubblica di Panama.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 3 aprile 1908

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	760 34.
Umidità relativa a mezzodì	19.
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 16.2.
	minimo 5 5.
Pioggia in 24 ore	—